CONTRATTO DI COMODATO

(Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 20.07.2020)

Con la presente scrittura privata da valere nei migliori modi di legge,

TRA

Comune di Penna San Giovanni, rappresentato dal Signor Stefano Burocchi, nato ad Amandola (AP) il 01.01.1955 e residente a Penna San Giovanni in Via E. Mattei n. 23, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco-Legale rappresentante del Comune di Penna San Giovanni e in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 35 dell'08.10.2018, in seguito denominato "comodante", C.F. dell'Ente 83002570436;

 \mathbf{E}

Società	Wispone	S.r.l.	con	sede	a	Chiaravalle	in	Via	Lumumba	n.	18,	rappresentata	da
					, in	n qualità di						(P.IVA E	C.F.
), in se	gui	to denominat	a "c	omod	atario";				

I PRESENTI PREMETTONO

- a) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 20.07.2020, il Comune di Penna San Giovanni, ha deciso di concedere in comodato d'uso alla Società Wispone S.r.l. la porzione di immobile (tetto della Casa di Riposo Comunale Residenza Protetta "P. Burocchi"), per la realizzazione di un nodo di rete wireless;
- b) che è volontà comune delle parti sottoscrivere il presente contratto di comodato;

per quanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, le porzioni di immobile ospitanti gli apparati e le antenne della rete radio di proprietà della Società Wispone S.r.l. di Chiaravalle. Il comodante si impegna, inoltre, a garantire l'accessibilità ai locali 365 giorni all'anno e 24 ore su 24 secondo le modalità e le specifiche tecniche corrispondenti ad ogni edificio.

ARTICOLO 2

Il comodatario si impegna a destinare l'immobile concesso in comodato ad uso esclusivo per la collocazione degli apparati dell'infrastruttura di rete wireless, apportando a proprie spese tutti gli interventi e le migliorie finalizzati a consentire l'uso per il quale l'immobile è destinato.

Resta inteso che le strutture porta antenne nonché gli armadi, essendo di proprietà della Società Wispone S.r.l. di Chiaravalle non possono, in nessun caso, essere utilizzati dal comodante.

ARTICOLO 3

La durata del presente contratto di comodato è stabilita con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto per una durata di 20 (venti) anni. Ulteriori rinnovi, dopo tale scadenza, richiederanno la stipulazione di un espresso patto scritto.

ARTICOLO 4

Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto, nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo le eventuali addizioni di cui all'articolo 2, rimuovendo gli impianti e le apparecchiature installate.

ARTICOLO 5

Il comodato, essendo volto ad assicurare anche un interesse del comodante, è pattuito con carattere di stabilità. Al comodante è quindi concesso il diritto alla sua revoca prima della scadenza del termine, per ottenere l'anticipato rilascio, solo in caso di sopravvenuta ed urgente necessità di utilizzazione propria a fini pubblici.

In quest'ultimo caso, il comodante si impegna sin d'ora a mettere a disposizione del comodatario, previa stipula di nuovo contratto di comodato ad uso esclusivo per le finalità di cui al precedente, altro immobile con caratteristiche idonee allo svolgimento, da parte del comodatario, delle attività riguardanti la realizzazione del nodo di rete wireless.

ARTICOLO 6

Dove l'impianto è stato collegato al quadro elettrico dell'edificio, sono a carico del comodante le spese inerenti alla corrente elettrica, a servizio degli apparati dell'infrastruttura di rete wireless.

Le ulteriori spese sostenute per il godimento, oneri ed accessori compresi, così come gli interventi per l'adeguamento all'uso per il quale l'immobile è assegnato, sono a carico esclusivo del comodatario.

Rimangono a carico del comodante eventuali spese straordinarie, necessarie od urgenti, che non siano finalizzate all'utilizzo dell'immobile di cui trattasi.

ARTICOLO 7

Il rapporto di comodato non è cedibile a favore di terzi in difetto dell'espresso consenso scritto del comodante.

Il comodatario non potrà attribuire a terzi, per finalità diverse dall'esercizio dell'infrastruttura, alcuna facoltà di accesso o diritto di utilizzazione, di qualunque natura, dei beni oggetto del presente contratto. Gli è fatto espresso divieto di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello indicato nel presente contratto.

Il comodatario avrà per contro piena facoltà di concedere l'accesso ai terzi, i quali, per convenzione contrattuale con il comodatario stesso, sono chiamati a svolgere attività di gestione o manutenzione di impianti ed apparecchiature e la cui attività, in linea generale, sia richiesta o convenuta per l'esercizio dell'infrastruttura stessa. La grave e non occasionale o incolpevole violazione dei divieti sopra espressi attribuirà al comodante il diritto di risolvere il presente contratto, richiedendo l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

ARTICOLO 8

Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto che eventualmente avvengano non ne implicheranno implicita accettazione, avendo valore di mera tolleranza.

ARTICOLO 9

È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare l'immobile di cui trattasi, salvo congruo preavviso scritto.

ARTICOLO 10

Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa propri o dei terzi abilitati ad intervenire nel sito. Il comodatario terrà, inoltre, indenne il comodante per la responsabilità che gli fosse da terzi imputata, in dipendenza del fatto di essere proprietario dei beni concessi in comodato, per ogni evento riferibile a detto immobile, avvenuto nel periodo di loro detenzione da parte del comodatario.

ARTICOLO 11

Il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, gas o energia elettrica ad esso non imputabili

ARTICOLO 12

Il comodante terrà indenne il comodatario per i danni che potranno derivare alle installazioni di proprietà di esso comodatario (antenne e apparati), e/o a terzi, dagli impianti e dall'immobile di proprietà del comodante ove sono collocate le infrastrutture di Wispone S.r.l., e/o comunque da tutti i danni, anche verso terzi, che potranno derivare dalle eventuali irregolarità o da qualsiasi mancanza di conformità rispetto alle norme e leggi vigenti, comprese le norme in materia di probabilità di fulminazione, di detto immobile e impianti.

ARTICOLO 13

Il comodatario si obbliga alla fornitura gratuita di una linea internet per la Scuola Media Statale Giovanni Pascoli e per il futuro distributore di carburanti che sarà realizzato in Contrada Crocifisso del Comune di Penna San Giovanni.

ARTICOLO 14

Ogni modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente pattuita con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

ARTICOLO 15

Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodatario. Il presente atto è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso ai sensi dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ARTICOLO 16

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo è devoluta al Foro di Macerata.

ARTICOLO 17

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non previsto, dalle norme di cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile alle quali le parti si rimettono. Ogni nuova o diversa pattuizione dovrà risultare in forma scritta.

ARTICOLO 18

Per tutti i rapporti nascenti dal presente contratto e ad ogni effetto di legge, le parti eleggono domicilio nelle rispettive Sedi.
ARTICOLO 19
Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con la presente scrittura privata, come previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679.
Letto, approvato e sottoscritto, il
Per il Comune di Penna San Giovanni Il Sindaco Stefano Burocchi
Per la Società Wispone S.r.l.